



Pervenuta il

9 FEB 2001

dr. Bonora

Roma

8 FEB. 2001

19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G. Commercio, Assicurazioni
e Servizi - Ufficio C3

Al Le CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

C.C.I.A.A. - FEHR.	
- 9 FEB 2001	
13062	
Prot. n.	Cat.

LORO SEDI

Prot. N.° 501912 Allegati
Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO Ruolo Periti - Esperti. Sub-categoria "Scritture"

Lettera Circolare

Alla Regione Autonoma Valle D'Aosta
Assessorato Regionale del Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti - Servizio Commercio
Piazza Narbonne, 1
11100 AOSTA

All' UNIONCAMERE
Piazza Sallustio
00187 ROMA

Alcune Camere di Commercio hanno chiesto chiarimenti in merito alla sub-categoria 4. Scritture - compresa nell'ambito della categoria "XXII - Attività varie" del ruolo dei periti e degli esperti.

In particolare si chiede se nell'ambito di tale sub-categoria siano comprese anche le "scritture contabili" e se la relativa attività pratica non sia assimilabile con quella svolta da persone iscritte in appositi albi professionali quali quelli dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti.

Al riguardo questo Ministero ha sempre ritenuto, nel rispondere ad alcuni specifici quesiti, che nell'ambito della sub-categoria in argomento, possano considerarsi incluse le scritture contabili, anzi che esse costituiscano oggetto rilevante e preminente della stessa; osservando, infatti, che eventuali altre interpretazioni della generica dizione "Scritture" fungerebbero in gran parte da sterile ripetizione delle sub-categorie n. 10 "Scritture antiche ed araldiche" (paleografia, diplomatica, sfragistica, archivistica, bibliografia antica e moderna) - e n. 2 "Periti calligrafi" - del ruolo in questione.

Si prega trattare per ogni lettera esplicito riferimento e indicarne nella risposta il N. del fascicolo e la Camera a cui si risponde.

Tale indirizzo risulta essere stato adottato da gran parte degli enti camerati.

Anche la Commissione Centrale, istituita presso questo Ministero, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Interministeriale 29 dicembre 1979, ha recentemente così interpretato il contenuto di detta sub-categoria in sede d'esame di ricorsi.

A parere dello scrivente tale interpretazione non è infatti in contrasto con le disposizioni dell'art. 2, 3° comma, del regolamento approvato con D.M. 29.12.1979, le quali prevedono che i periti e gli esperti iscritti nei ruoli camerati esplicino funzioni di carattere prevalentemente pratico con esclusione di quelle attività per le quali sussistono albi regolati da apposite norme.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte si può ritenere che non possono essere considerate mansioni pratiche, affidate agli iscritti nella sub-categoria in questione, le attività concettuali che richiedono particolari conoscenze tecniche come l'individuazione e la fissazione di criteri adeguati per l'impostazione generale della contabilità, la costruzione di modelli razionali e la definizione dei metodi più efficaci ed efficienti cui ispirarsi per la tenuta e l'organizzazione delle scritture.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Antonio CINTI)

AN/sm

Ministero delle Industrie del Commercio dell'Artigianato e degli Agricoltori